



COMUNE DI BUSTO ARSIZIO

REGOLAMENTO E PRESCRIZIONI TECNICHE
PER MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO

Dott. Arch. Marco Bariggi

ALLEGATO " / " all'atto di <u>CC</u>
N. <u>4</u> in data <u>12</u> / <u>1985</u>

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
RIPARTIZIONE LAVORI PUBBLICI/UFFICIO STRADE

Regolamento e prescrizioni tecniche per
l'esecuzione di scavi in sede stradale

Art. 1 - AUTORIZZAZIONI

1. Qualsiasi manomissione del suolo pubblico dovrà essere preventivamente autorizzata.

2. L'autorizzazione sarà rilasciata dall'Ufficio Strade della Ripartizione Lavori Pubblici in seguito a richiesta scritta presentata dall'interessato.

Unitamente alla richiesta di autorizzazione dovrà essere prodotto progetto delle canalizzazioni debitamente quotato, riportante planimetria dell'area di intervento, sezioni di scavo, particolari costruttivi.

L'autorizzazione è titolo per l'occupazione di suolo pubblico per quanto è strettamente necessario alla esecuzione dei lavori.

Le richieste di manomissione dovranno pervenire almeno trenta giorni prima della data richiesta per l'inizio dei lavori, fatti salvi gli interventi di emergenza (riparazioni guasti).

3. Per tutti gli interventi di una certa entità ed in particolare per la posa di nuove tubazioni o cavi nonché per la realizzazione di manufatti dovrà essere precedentemente esperita l'indagine di coordinamento con tutti gli altri Enti gestori di servizi del sottosuolo.

4. Nel caso in cui per l'esecuzione dei lavori si rendesse necessario interrompere il traffico, anche solo temporaneamente di un tratto stradale, la data di esecuzione va individuata dal Comando di Polizia municipale dopo l'apposita richiesta proposta anche verbalmente. Il Comando, individuata la data dei lavori, modalità e tempi di interruzione del traffico, apporrà sull'autorizzazione del richiedente formale annotazione la cui natura è di condizione di efficacia dell'autorizzazione stessa.

5. Il Comando della Polizia Municipale, stabilite con l'Ente o l'Impresa le modalità e i tempi di interruzione del traffico, apporrà per assenso il proprio visto sulla copia dell'autorizzazione alla manomissione.

6. Tale autorizzazione dovrà essere sempre tenuta sul luogo dei lavori ed esibita a richiesta di funzionari del Comune di Busto Arsizio.

7. L'autorizzazione rilasciata avrà validità di mesi 6 (sei) dalla data del rilascio.

Art. 2 - ESECUZIONE DEGLI SCAVI


1. Ottenuta l'autorizzazione alla manomissione del suolo pubblico per la posa dei vari servizi, gli Enti o le ditte interessati si dovranno attenere alle seguenti norme:

1°) almeno 48 ore prima di iniziare i lavori dovrà esserne data comunicazione, a mezzo fax o telegramma, all'ufficio Strade del Comune di Busto Arsizio ed al Comando Polizia Municipale precisando il giorno esatto in cui inizieranno i lavori e nel caso di scavi che interessino longitudinalmente una o più vie segnalando anche il punto di inizio dello scavo stesso. L'addetto di Polizia Municipale che riceve la comunicazione farà apposita annotazione sul registro delle chiamate e segnalerà a chi di competenza. Il Comando per gravi ed importanti motivi di circolazione e sicurezza può rimandare la data di esecuzione di quanto già autorizzato con note scritte;

2°) il manto stradale dovrà essere precedentemente tagliato esclusivamente con disco da taglio, solo dopo il taglio si potrà procedere allo scavo con escavatore meccanico. Questo quando sarà autorizzato lo scavo a macchina, in caso contrario il lavoro dovrà essere eseguito completamente a mano sempre previo il taglio dell'asfalto come sopra indicato. Nel caso di pavimentazioni in pietra o similari occorrerà prima di tutto procedere allo smontaggio della pavimentazione avendo cura di recuperare gli elementi costitutivi che dovranno essere accatastati e numerati nei pressi del cantiere in modo tale che non siano d'intralcio al transito pedonale e veicolare.

3°) In fase di reinterro sarà vietato utilizzare residui di muratura e asfalti; il materiale scavato dovrà essere rimosso a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori. A posa avvenuta il reinterro dovrà essere eseguito con materiale inerte ed asciutto. La qualità di tale materiale potrà essere verificata in qualsiasi momento da parte dell'ufficio Strade.

4°) Durante l'esecuzione degli scavi si dovrà avere la massima cura di non interrompere o comunque manomettere i condotti, le tubazioni, i cavi ed i manufatti in genere ubicati sotto la sede stradale. A tale scopo come previsto dalle disposizioni in atto si dovranno esperire tutte le indagini di coordinamento con gli altri Enti gestori dei servizi. Comunque le eventuali manomissioni o rotture dei condotti sotterranei (quali allacciamenti in fognatura, collegamenti tra pozzetti, cavi, tubazioni, etc.) dovranno essere riparati dalla ditta a perfetta regola d'arte. In ogni caso il manufatto posato in sostituzione di quello manomesso dovrà essere dello stesso diametro e dello stesso materiale; andrà sempre eseguito un sottofondo in



calcestruzzo di almeno cm. 10 ed un rinfianco e calottamento, sempre in calcestruzzo.

Nel caso di rottura di cavi o tubazioni appartenenti ad altri enti questi dovranno subito essere informati come dovrà essere informato l'ufficio Strade della Ripartizione Lavori Pubblici.

Le riparazioni saranno naturalmente a carico della ditta esecutrice dello scavo o titolare dell'autorizzazione alla manomissione.

5°) Il reinterro, da eseguirsi con il materiale sopradescritto, dovrà essere ben battuto e costipato con la giusta quantità di acqua in strati di uno spessore massimo di cm.50.

Dovrà essere completato sino al livello della sede stradale in modo da non creare avvallamenti o dossi pericolosi.

6°) Il mantenimento del livello del reinterro al piano della pavimentazione stradale, anche e soprattutto in caso di pioggia o neve, dovrà essere curato, anche a più riprese e sino all'esecuzione del ripristino provvisorio, a cura e spese dell'esecutore che rimane sempre responsabile in caso di danni a terzi. Il ripristino provvisorio dovrà essere eseguito nei tempi e nei modi previsti dal successivo paragrafo.

2) L'ufficio strade potrà imporre modalità particolari di controllo e riutilizzo del materiale ottenuto dallo scavo.

Art. 3 - RIPRISTINO PROVVISORIO

1. Il ripristino provvisorio è a carico dell'Ente che esegue la posa dei servizi. Il ripristino stesso dovrà essere eseguito nei tempi che verranno fissati di volta in volta dall'ufficio Strade secondo i seguenti criteri:

1) Strade di intenso traffico:

=====

a) attraversamenti: entro il giorno di esecuzione dello scavo

b) condotti longitudinali: entro 24 ore dalla fine del lavoro

2) Strade di medio traffico:

=====

a) attraversamenti: entro 48 ore dall'esecuzione dello scavo

b) condotti longitudinali: entro 3/4 giorni dall'ultimazione dei lavori.

2. Il ripristino provvisorio delle sedi stradali pavimentate potrà essere eseguito in un primo tempo anche con asfalto "invernale" ed entro sette giorni mediante uno scavo di

circa cm.30 di profondità per tutta la lunghezza dell'intervento; riempimento con mista naturale di cava per uno spessore di cm. 20/25 ben rullata e costipata, regolarizzazione a mano dei bordi e quindi stesura di uno strato di cm.10 di spessore di tout-venant bitumato, anche questo ben rullato e livellato.

3. In caso di rottura, danneggiamento o parziale rimozione dei cordoli di marciapiede, questi dovranno essere accatastati nelle immediate vicinanze e in modo da non ostacolare il passaggio dei pedoni.

4. I marciapiedi danneggiati, in caso di piccoli interventi, dovranno essere ripristinati a cura dell'Ente che esegue i lavori, secondo le prescrizioni impartite dall'ufficio Strade in modo da consentire il passaggio pedonale senza pericoli o disagi.

5. Per lavori di grossa entità l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere all'Ente che ha manomesso il marciapiede l'esecuzione del sottofondo in calcestruzzo e la posa di eventuali cordoli rimossi.

6. Successivamente l'Amministrazione provvederà a completare il ripristino con asfalto colato o conglomerato bituminoso fine, addebitando all'Ente le spese relative solo a quest'ultima operazione.

7. Sia per i lavori di scavo che per quelli di ripristino si intendono valide tutte le norme e prescrizioni di carattere generale previste dal "nuovo codice della strada" di cui al D.L. n. 285 del 30.4.92 nonché al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con DPR n. 495 del 16.12.92 e successive integrazioni.

8. In particolare l'Impresa che esegue i lavori, dovrà preoccuparsi di tenere la sede stradale costantemente pulita da materiali vari quali: pietrisco, ghiaia, terra ecc., che per qualunque motivo siano presenti sulla carreggiata stradale per effetto dei lavori in corso o eseguiti e che costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 4 - RIPRISTINI DEFINITIVI

1. Il ripristino definitivo sia delle sedi stradali che dei marciapiedi, verrà eseguito dall'Amministrazione Comunale che si avvarrà, oltre che del proprio personale, di imprese qualificate.

2. Per l'effettuazione dei ripristini gli enti o privati titolari dei permessi di scavo dovranno dare tempestiva comunicazione, scritta da cui risulti che i lavori sono ultimati.

3. Il titolare del permesso di manomissione resta responsabile sia del mantenimento a livello del ripristino che di eventuali danni causati a terzi a causa dei lavori eseguiti fino a un anno dopo aver presentato la comunicazione di ultimazione dei lavori all'ufficio strade.

SM

4. Dopo tale data la sede stradale manomessa si ritiene riconsegnata alla Amministrazione Comunale che se ne assumerà i relativi oneri e responsabilità.

Art. 5 - DETERMINAZIONE DEI RIMBORSI - MODALITA' DI MISURAZIONE -

1. I titolari dei permessi di manomissione sono tenuti a rimborsare al Comune di Busto Arsizio le spese da questo sostenute per l'esecuzione dei ripristini.
2. Gli importi unitari, stabiliti con apposita deliberazione della Giunta Comunale, saranno determinati sulla base dei prezzi unitari liquidati all'Impresa maggiorati di una percentuale a parziale copertura delle spese generali che il Comune dovrà sostenere.
3. La determinazione degli addebiti sarà effettuata semestralmente sulla base delle misurazioni delle retture effettivamente eseguite ed applicando in linea di massima i seguenti parametri:

a) MANTO DI USURA

Sarà addebitata una superficie forfettaria determinata moltiplicando la lunghezza reale per una larghezza pari al doppio della larghezza dello scavo.

Nel caso in cui la larghezza dello scavo superi la semisede stradale sarà conteggiata la larghezza totale della carreggiata.

Eventuali ricariche saranno comprese in tali maggiorazioni e quindi non comporteranno ulteriori addebiti.

Nel caso in cui il manto d'usura della strada manomessa sia stato eseguito da non più di tre anni, l'addebito, calcolato con le modalità di cui sopra, sarà moltiplicato per 2 (due) volte.

b) PAVIMENTAZIONI IN PIETRA E SPECIALI.

Nel caso di scavi effettuati su sedi stradali pavimentate in pietra o similari verrà addebitata una superficie forfettaria determinata maggiorando del 50% la superficie effettivamente manomessa.

Per le pavimentazioni speciali e/o decorative i ripristini saranno preventivamente concordati di volta in volta con l'Amministrazione Comunale.

c) MARCIAPIEDI

Le cordonature manomesse saranno addebitate sulla base della lunghezza reale aumentata del 10%.

Nel caso in cui i cordoli da sostituire o da riposare superino in lunghezza il 50% della lunghezza del tratto interessato

to dai lavori sarà addebitata l'intera lunghezza di detto tratto.

Per i cordoli in cemento manomessi sarà sempre addebitata la sostituzione mentre per i cordoli in granito si addebiterà la riposa in opera più la sostituzione di eventuali cordoli che risultassero danneggiati in modo tale da non essere più riutilizzabili.

La pavimentazione dei marciapiedi sarà addebitata per l'intera superficie del tratto manomesso sia per il sottofondo che per lo strato superficiale indipendentemente dalla larghezza dello scavo effettuato.

d) Opere accessorie -

Eventuali opere aggiuntive accessorie che si rendessero necessarie in seguito ai lavori come la sostituzione dei chiusini, pozzetti, pali di segnaletica ecc. difficilmente valutabili a misura saranno addebitati sulla base della spesa effettivamente sostenuta aumentata del 10%.

e) Modalità di pagamento -

Le misurazioni saranno fatte in contraddittorio con i titolari dei permessi di scavo ed i relativi addebiti, accettati in sede di contraddittorio, saranno di norma inviati con cadenza semestrale.

Il titolare del permesso di scavo dovrà provvedere al versamento della somma dovuta entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento dei conteggi. Oltre tale data saranno applicati gli interessi legali.

Art. 6 - CONTROLLI E SANZIONI -

1. L'ufficio Strade e la Vigilanza Urbana per le rispettive competenze assicurano il rispetto del presente regolamento.

2. Le sanzioni per il mancato rispetto delle norme del presente regolamento saranno comminate secondo la procedura di cui alla legge 689/81 ed agli artt. 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale. Nell'ipotesi in cui il comportamento costituisca autonoma violazione di altra norma di legge o regolamento, si applicheranno le norme sul concorso.

3. Avvalendosi del disposto di cui all'art.107 TULCP le inosservanze alle norme del presente regolamento che vengono ammesse alla oblazione in misura ridotta per l'importo accantonato ad ognuna indicato, sono:

a) per la manomissione del suolo pubblico senza la prescritta autorizzazione o con autorizzazione scaduta

sanzione amministrativa da L. 1.000.000 a L. 4.000.000

b) per il mancato rispetto delle norme tecniche di esecuzione di scavi e ripristini dei tempi di esecuzione degli stessi, nonché per l'omessa segnalazione di inizio lavori, di cui agli artt. 2 - 3 del presente regolamento

sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 800.000

c) per incuria nel mantenimento a livello dei ripristini, per materiale sparso sulla sede stradale; per carenza di segnaletica e in genere per ogni mancato rispetto degli oneri a carico del titolare del permesso di manomissione indicati nell'art.3 del presente regolamento da cui derivi una situazione di pericolo per la circolazione

Sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 800.000

4. Oltre alle sanzioni di cui sopra i titolari delle autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico restano responsabili sia civilmente che penalmente di eventuali danni causati a terzi in relazione ai lavori da loro eseguiti, specificando che in caso di danni a terzi non potrà farsi luogo ad oblazioni delle sanzioni amministrative di cui agli art. 106 e seguenti del TULCP, se non si sia prima provveduto al risarcimento del danno stesso.

SM